

ACCORDO ISTITUZIONALE

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990

TRA

l'Università degli Studi di Trieste, C.F. 80013890324, P.I. 00211830328, con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Luciana Rozzini, C.F. RZZLCN68D47L424L nata a Trieste il 07.04.1968, autorizzata alla stipula dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2025, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università (di seguito anche "UNITS")

E

l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, C.F. e P.I. 01241240322, con sede in Trieste, Salita Monte Valerio 3, nella persona del Direttore Generale, dott. Pierpaolo Olla, C-F. LLOPPL61D13L424N nato a Trieste il 13.04.1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, autorizzato alla stipula (di seguito anche "ARDiS").

PREMESSO CHE

- UNITS è un'università pubblica generalista, fondata nel 1924. UNITS è laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria. Sono compiti primari di UNITS la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;
- ARDiS è l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita con legge regionale 14 novembre 2014, ARDiS concorre a perseguire gli obiettivi regionali in punto di diritto scolastico e universitario, facendo particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi. La sua missione istituzionale consiste nell'organizzare e gestire un sistema integrato di servizi ed interventi affinché tutti gli studenti possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti degli studi;
- l'art. 3 co. 2 della Costituzione codifica il principio di Uguaglianza sostanziale attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'art. 34 commi 3 e 4 della Costituzione italiana, declinando il principio di uguaglianza sostanziale con riferimento al diritto allo studio, dispone che i capaci e meritevoli, anche se

privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;

- il decreto legislativo n. 68 del 2012 delinea la cornice normativa di livello primario per la realizzazione del diritto allo studio;
- il complesso denominato “ex Ospedale Militare” è di proprietà demaniale, UNITS è titolare del diritto di uso perpetuo e gratuito in forza dell’atto di cui al rep. n. 235 del 23 marzo 2022, modificativo e aggiuntivo dell’atto di concessione gratuita di cui al rep. n. 224 del 10.12.2019, in seguito a D.L. n. 139 del 2021, art. 8. Ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione tra MUR e UNITS stipulata in data 30 ottobre 2006 che regola l’utilizzo del complesso, l’Università è obbligata a destinare all’ex Ospedale Militare 176 (centosettantasei) posti alloggio agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi;
- l’art. 13 del d. lgs 68 del 2012 attribuisce a Università e Regioni il compito di collaborare al potenziamento dell’offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché di promuovere l’attrattività del sistema universitario;
- per UNITS la valorizzazione dell’ex Ospedale Militare tramite la sua utilizzazione quale Housing Universitario riveste importanza strategica nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio. La disponibilità di alloggi per studenti, in un contesto urbano caratterizzato da forte pressione abitativa, rappresenta una condizione essenziale per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione superiore;
- l’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale che ARDiS concorre a realizzare mettendo a disposizione strutture a ciò preposte. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso ed è prioritariamente destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalle Linee guida regionali;
- la gestione del complesso dell’ex Ospedale Militare è attualmente concessa alla società Joivy Campus s.r.l. in seguito a provvedimento del 15 settembre 2015 n. 856. Il conseguente contratto di durata quinquennale è stato stipulato in data 20 ottobre 2015 (repertorio universitario contratto di concessione n. 4774 del 2015) e successivamente prorogato per ulteriori cinque anni (atto aggiuntivo di cui al prot. univ. 128743 dd. 19/10/2020) fino al 19.10.2025. L’attuale società concessionaria ha sostituito le società Dove Vivo s.r.l., RTMLIVING s.r.l. e SO.GES. s.r.l., originale concessionaria, che si sono avvicendate nel rapporto di concessione in seguito a modificazioni soggettive ammesse dal bando di gara;

- l'articolo 25 del contratto di concessione riconosce il diritto di prelazione per l'acquisizione del diritto d'uso del complesso immobiliare in oggetto ai seguenti soggetti: "a) le regioni; b) le province autonome di Trento e di Bolzano; c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) le università statali, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000; e) le università non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate; f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942";
- con Convenzione quadro di data 1° febbraio 2024, UNITS e ARDiS hanno sottoscritto il reciproco impegno di collaborazione volto a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative in diversi ambiti, fra cui quello concernente gli alloggi destinati agli studenti;
- è interesse di UNITS e ARDiS sviluppare la collaborazione posta in essere, inserendola in un disegno di più ampio potenziamento dei servizi per la comunità studentesca e di attuazione concreta dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), in linea con le priorità nazionali e regionali in materia di diritto allo studio;
- con lettera del 11.04.2025 di cui al prot. 64609, UNITS ha chiesto alla società Joivy Campus s.r.l. la risoluzione anticipata del contratto di concessione a far data dal 01.09.2025 (ultimo giorno della concessione 31.08.2025), anziché dalla naturale scadenza del 19.10.2025;
- la richiesta di risoluzione è stata accettata dalla società Joivy Campus s.r.l. con lettera del 17 luglio 2025, prot. n. 129821;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha già definito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive europee sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:
 - a) lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;
 - b) l'Accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;

- c) gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- è interesse istituzionale di entrambi gli enti stipulare un accordo non oneroso finalizzato a realizzare congiuntamente le attività strumentali alla gestione del complesso dell'ex Ospedale Militare quale Casa dello studente del Polo universitario di Trieste.

Le Parti, così come sopra domiciliate e rappresentate

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante dell'Accordo.

Art.2 – Oggetto

Il presente Accordo regola i rapporti tra UNITS e ARDiS per la gestione del complesso dell'ex Ospedale Militare.

Gli impegni delle Parti nell'esecuzione dell'Accordo vengono ripartiti come di seguito esposto.

UNITS:

- mettere a disposizione il complesso "ex Ospedale Militare", che verrà destinato a Casa dello studente del Polo universitario di Trieste. Il complesso viene consegnato comprensivo di strutture come da Allegato A ed arredi come da Allegato B;
- comunicare a ARDiS entro il 20 aprile di ogni anno il numero di posti richiesti dal Collegio di merito Fonda;
- rimborsare ad ARDiS le spese di elettricità, acqua, metano, pulizie, portierato e per le manutenzioni ordinarie relative alla Casa del Comandante; rimane direttamente a carico di UNITS la manutenzione ordinaria di arredi e attrezzature;
- assicurare il funzionamento e l'eventuale manutenzione della rete Eduroam (Education Roaming) presente presso il complesso;
- approvare le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie per la gestione del complesso immobiliare;
- supportare ARDiS nella gestione patrimoniale del complesso immobiliare;
- concordare con ARDiS eventuali azioni per ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs n. 68 del 2012 in punto di housing universitario e diritto allo studio;
- concordare con ARDiS gli accordi che potranno essere presi con Enti ed Associazioni culturali per l'uso degli spazi da utilizzare;
- fornire il valore del fabbricato, di quanto in esso contenuto, ogni successiva variazione dei dati forniti e ogni altra informazione utile ai fini della/e copertura/e assicurativa/e da parte di ARDiS;

- fornire i dati relativi alle superfici utilizzate dall'Università in via esclusiva per il conteggio delle somme, di cui al successivo art. 3, da chiedere a rimborso.

ARDiS:

- utilizzare il complesso “ex Ospedale Militare” quale Casa dello studente del Polo universitario di Trieste;
- assegnare i posti alloggio prioritariamente agli studenti di UnitS capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi vincitori di concorso pubblico organizzato e gestito dalla stessa Agenzia regionale nonché, esaurite le necessità degli studenti UnitS, agli altri destinatari universitari previsti dalle linee guida Regionali per l’attuazione del diritto allo studio;
- ospitare un numero di studenti provenienti dal Collegio universitario di merito Fonda di Trieste non inferiore a 63, da definire di anno in anno entro il 20 aprile; detto numero, annualmente, potrà essere aumentato secondo le richieste dell’Università in relazione alle esigenze e disponibilità di alloggi da parte di Ardis, dedicando loro servizi specifici, nonché spazi ed attrezzature idonei allo svolgimento di attività formative, culturali e ricreative rientranti nel percorso formativo e culturale del Collegio secondo quanto sarà stabilito in apposito accordo tra le parti. Gli eventuali posti eccedenti i 63 sopra richiamati saranno destinati comunque a studenti che soddisfino i requisiti per l’accesso ai benefici di ARDiS. Per le proprie attività istituzionali sono attribuiti al Collegio almeno gli spazi che seguono:
 - o ad uso esclusivo, da destinare ad ufficio la stanza, ala sinistra, al terzo piano della Casa del Comandante;
 - o ad uso prioritario la stanza, ala destra, al terzo piano della Casa del Comandante;
 - o ad uso prioritario due sale studio (la “Sala Pietra” e la “Sala Fonda”), rispettivamente al quinto e al secondo piano, ala sinistra dell’Edificio H;
 - o ad uso prioritario la “Sala Cinema” dell’Edificio H;
- lasciare ad UNITS l’occupazione e la gestione della Casa del Comandante con l’esclusione della portineria, che rimarrà in gestione ad ARDiS. UniTS è responsabile della manutenzione ordinaria di arredi e attrezzature contenute negli spazi a propria gestione e ARDiS garantirà comunque il riscaldamento e il raffrescamento degli spazi della Casa del Comandante, assicurando temperature adeguate durante gli orari di attività. ARDiS deve inoltre consentire ad UNITS ed al Collegio Fonda, nonché alle persone coinvolte nelle rispettive attività, il passaggio tramite gli spazi in propria gestione per raggiungere i piani direttamente gestiti;
- stipulare e gestire contratti per la fornitura alla Casa del Comandante di elettricità, acqua, metano e pulizie relative, nonché assicurazione per il rischio locativo;
- gestire le strutture e i beni mobili ricevuti con diligenza conservandoli nel medesimo stato in cui sono stati consegnati fatta salva l’ordinaria usura. Lo stato di conservazione sarà riportato in un

verbale di sopralluogo congiunto da svolgersi nel mese di settembre 2025. I danni ad essi arrecati e non dovuti a causa di forza maggiore saranno a carico di ARDiS;

- tenere un inventario con i beni mobili di proprietà. I beni di UNITS dati in uso ad ARDiS sono indicati nell'Allegato B;
- assicurare il mantenimento dei passi carrai nn. 46190/1z-15 del 22.01.2016 (arco); 46190/1y-15 del 22.01.2016 (parcheggio superiore); 46190/1x del 2009 (entrata via Fabio Severo);
- realizzare a proprie spese le manutenzioni ordinarie al complesso immobiliare che si renderanno necessarie per garantire la salubrità del complesso e la coerente destinazione d'uso a casa dello studente. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono comunicati a UNITS. Fanno eccezione gli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari a seguito di mancate manutenzioni da parte di UNITS: in questo caso le problematiche dovranno essere segnalate da ARDiS a UNITS entro quattro mesi decorrenti dalla data di consegna ad ARDiS dell'immobile e, le relative spese dovranno essere rimborsate ad ARDiS da UNITS solo se previamente concordate;
- realizzare a proprie spese le manutenzioni straordinarie al complesso immobiliare che si renderanno necessarie per garantirne la salubrità e la coerente destinazione d'uso a casa dello studente. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere approvati preventivamente da UNITS. Tutte le certificazioni di legge relative agli interventi effettuati dovranno essere conservate e trasmesse a UNITS al termine dell'accordo; fanno eccezione gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari a seguito di mancate manutenzioni da parte di UNITS: in questo le problematiche dovranno essere segnalate da ARDiS a UNITS entro quattro mesi decorrenti dalla data di consegna ad ARDiS dell'immobile e le relative spese dovranno essere rimborsate ad ARDiS da UNITS solo se previamente concordate;
- ARDiS può eseguire a propria cura e spese, previa autorizzazione scritta di UNITS, tutte le eventuali opere di miglioria e/o di adeguamento dell'immobile, sia nella struttura che negli impianti edili e tecnologici, ancorché non obbligatorie per legge ma ritenute necessarie per il suo razionale utilizzo. Nel rilasciare l'autorizzazione UNITS indicherà all'atto di riconsegna dell'edificio se le modifiche potranno rimanere o dovranno essere rimosse per ripristinare lo stato preesistente. Con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria, se le modifiche consistono in innovazioni e/o migliorie dell'immobile rispetto allo stato esistente alla consegna del complesso immobiliare, ed UNITS ha acconsentito al loro mantenimento, l'Ateneo resta tenuto verso ARDiS al rimborso delle spese da questo sostenute, nei limiti del valore residuo degli attivi (per attrezzature, impianti o comunque beni durevoli) iscritti dall' ARDiS tra le immobilizzazioni immateriali del suo bilancio, ma diminuito in ragione del periodo complessivo di utilizzo del bene trascorso dall'intervento manutentivo fino alla riconsegna;

- aggiornare i dati catastali dell'immobile in caso di bisogno, sostenendone le spese;
- permettere ad Enti ed Associazioni culturali convenzionate con UNITS, e d'accordo con ARDiS, di accedere alle aree di propria pertinenza.

Art. 3 – Costi Accordo

Il presente Accordo è a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

UNITS rimborserà annualmente i costi sostenuti da ARDiS per l'utilizzo da parte dell'Università dei servizi della Casa del Comandante. I costi rimborsati sono quelli relativi ad elettricità, acqua, metano, portierato e pulizie e manutenzioni ordinarie nonché gli eventuali costi di manutenzione e di servizio di portierato eccedente l'ordinario. I costi relativi a elettricità, acqua, metano, portierato e pulizie sono quantificati in base alla metratura occupata.

Le richieste di pagamento, accompagnate da un prospetto riepilogativo, dovranno essere inviate ad UNITS entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4 – Assicurazione

Il complesso immobiliare è coperto dall'assicurazione all risks di UNITS.

ARDiS si impegna a stipulare, sulla base dei dati forniti da UNITS, entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo un contratto di assicurazione per rischio locativo, danni da incendio e responsabilità civile per danno a terzi, che attiverà nelle ipotesi in cui l'evento dannoso ai locali e ai beni ivi presenti rientri nella propria responsabilità, che per le finalità di questo articolo è identificata in quella dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 1004 del c.c. Qualora i dati necessari alla stipula non fossero resi disponibili in tempo utile, il termine di cui al precedente periodo si intende sospeso fino a trasmissione del dato richiesto.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, effettuata con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD).

UNITS e ARDiS possono rinegoziare l'accordo nel caso in cui cause di forza maggiore ne modifichino sostanzialmente l'equilibrio.

Il rinnovo dell'Accordo è ammesso una sola volta, per il tempo non superiore alla durata iniziale. Il rinnovo deve avvenire mediante scambio di PEC prima della scadenza.

Art. 6 Referenti dell'accordo

I referenti dell'Accordo sono:

per UNITS: dott. Silvio Calossi, email silvio.calossi@amm.units.it, telefono 0405582975;

per ARDiS: Fabio Richetti, email fabio.richetti@regione.fvg.it, telefono 0403595209.

Art. 7 – Informazioni riservate

Sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come "riservate".

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, amministrativa e finanziaria del presente accordo, che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti, sono riservate e confidenziali, e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela. Pertanto, la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'accordo.

Sono comunque fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Nulla nel presente Accordo potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente accordo;
- c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza e sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate.

Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Alla conclusione del rapporto giuridico ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra le informazioni Riservate nonché comunque a distruggerle, salvo che ciò non sia oggettivamente e materialmente possibile, ovvero discenda dalla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Art. 8 – Codice etico

ARDiS dichiara di aver letto il Codice Etico e di comportamento di UNITS e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale il predetto Codice.

Lo stesso fa UNITS con riferimento al Codice di ARDiS (Codice Etico della Regione FVG).

La violazione delle regole previste dal Codice e dalla normativa sull'anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale che può giustificare la risoluzione dell'Accordo e il risarcimento del danno.

Art. 9 – Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nello stesso non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 10 – Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

In caso di controversie le Parti concordano fin da ora di trovare soluzione per le vie bonarie.

In mancanza di accordo tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente per territorio ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti assumono la qualifica di titolari del trattamento dei dati personali condivisi, trattati nel limite delle rispettive finalità, come disciplinato nell'accordo di contitolarità stipulato in data 01.02.2024 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2016/679/UE, parte integrante del presente accordo. Ciascuno dei titolari provvederà a dare adeguata informativa agli interessati.

Art. 12 - Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente Accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'Accordo.

Art. 13 - Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 14 - Miscellaneous

UNITS sosterrà le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo, il versamento sarà eseguito in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e D.M. del 17 giugno 2014, AUT. 410481/1993.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione dell'accordo sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

a) ARDiS:

PEC: ardis@certregione.fvg.it

b) UNITS

PEC: ateneo@pec.units.it

Per quanto non previsto dal presente Accordo si richiamano le norme del Codice Civile.

Università degli Studi di Trieste

Il Direttore Generale

dott.ssa Luciana Rozzini

(firmato digitalmente)

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio

Il Direttore Generale

dott Pierpaolo Olla

(firmato digitalmente)